

DEC

Decreti



DEC

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese
UFFICIO C1

DECRETO DI CONCESSIONE n. 150042 DEL 20/03/2006

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** la legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni che all'art. 14 ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
- VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;
- VISTO** l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 con la quale sono state emanate le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- VISTO** il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale (P.O.N. 2000-2006) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.N. nella riunione del 26 febbraio 2004, per la parte relativa alle modalità operative della Misura 2.1.a, denominata PIA Innovazione, secondo bando;
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;
- VISTO** il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

- VISTA** la circolare del Ministero delle attività produttive 28 aprile 2004, n. 946130, con la quale sono state fissate le modalità applicative per la Misura 2.1.a PIA Innovazione prevedendo al punto 1.2 che il sistema agevolativo sia applicato attraverso bandi per la concessione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, delle agevolazioni alle imprese che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive, a fronte di iniziative concernenti un programma di sviluppo precompetitivo e il conseguente programma di industrializzazione dei risultati, oltre ad eventuali attività di formazione e alla "prenotazione" delle risorse del Fondo di garanzia per le PMI;
- VISTO** in particolare il punto 7.1 della circolare n. 946130/2004 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, una graduatoria delle iniziative ammissibili alle agevolazioni PIA Innovazione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicativa delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, settore industria;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 1034240 e successive modificazioni ed integrazioni, esplicativa delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
- VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 10 maggio 2004 che ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il secondo bando PIA Innovazione e attribuito allo stesso risorse pari a 335,4 milioni di euro;
- VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 14 luglio 2004 che ha prorogato il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni della Misura 2.1.a PIA Innovazione al 30 luglio 2004;
- VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2005 di riparto delle risorse rinvenienti dalla prima operazione di cartolarizzazione dei crediti del F.I.T. ;
- VISTO** il decreto del Ministro delle attività produttive 7 dicembre 2005 che ha elevato a complessivi 939,9 milioni di euro le risorse per l'attuazione del secondo bando PIA Innovazione;
- VISTI** gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie di cui al punto 6.5 della citata circolare n. 946130/2004;
- VISTI** i pareri del comitato tecnico, di cui alla legge n. 46/1982, sulle suddette risultanze istruttorie, espressi nelle sedute di cui ai

verbali n. 176 del 13 luglio 2005, n. 177 del 19 luglio 2005, n. 178 del 25 luglio 2005, n. 179 del 15 settembre 2005 e n. 180 del 29 settembre 2005;

VISTO l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la domanda di agevolazione n. A15/1149/P 41196-13 dell'impresa BIONAT ITALIA S.r.l.

con sede legale

PALERMO PA

presentata il 28/07/2004 a valere sul 2° bando PIA Innovazione

= per la realizzazione di un programma di sviluppo precompetitivo, comprendente eventualmente anche attività di ricerca industriale nei limiti fissati dalla normativa, nell'ambito della/e propria/e unità locale/i ubicata/e in :

PALERMO PA

- per un successivo programma di industrializzazione nell'ambito della propria unità produttiva ubicata in PALERMO PA

VISTE le risultanze istruttorie in merito alla domanda di cui sopra, trasmesse dalla Banca concessionaria, i cui contenuti sono di seguito riassunti così come confermati o modificati dal parere espresso dal Comitato Tecnico:

- nome e cognome del responsabile del programma di sviluppo precompetitivo: Drago Sandro

- titolo del programma di sviluppo precompetitivo: BIO FAST HYBRIDIZATION: innovativo sistema automatico di amplificazione genica, ibridazione e rivela

- il programma di sviluppo precompetitivo è stato avviato in data: 14/07/2004

- data di ultimazione indicata per il programma di sviluppo precompetitivo: 31/05/2007

- durata in mesi del programma di sviluppo precompetitivo: 35

- spesa ammessa, costi in aree agevolabili ed in aree non agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo al netto di IVA (importi in migliaia di euro):

COSTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PRECOMPETITIVO	Spesa ammessa	Costi in aree (87:3a) (agevolabili)	Costi in altre Aree (non agevolabili)
Attività di sviluppo	792,16	792,16	0,00
Attività di ricerca	0,00	0,00	0,00
Spese per studi di fattibilità	40,40	40,40	0,00
Centri di ricerca	0,00	0,00	0,00
TOTALE	832,56	832,56	0,00

- distribuiti per attività e tipologia di spesa, come indicato nei prospetti che seguono:

Attività di sviluppo	Spesa ammessa	Costi in aree (87:3a) (agevolabili)	Costi in altre Aree (non agevolabili)
Personale interno	234,60	234,60	0,00
Spese generali	140,76	140,76	0,00
Strumenti, attrezzature ed opere murarie	98,80	98,80	0,00
Acquisizione servizi di consulenza	238,00	238,00	0,00
Materiali e forniture	80,00	80,00	0,00
Spese per studi di fattibilità	40,40	40,40	0,00
Totale generale attività di sviluppo	832,56	832,56	0,00

- Piano previsto delle erogazioni delle agevolazioni per il programma di sviluppo precompetitivo, coerentemente con le percentuali degli stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) di realizzazione del programma, dall'anno di avvio fino a quello di ultimazione:

ANNO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totale
Costi ammessi SAL (K€)	0,00	40,40	273,22	378,93	140,01	0,00	832,56
Costi agevolabili SAL (K€)	0,00	40,40	273,22	378,93	140,01	0,00	832,56
% Anticipazione			25				
% Erogazioni previste			0,0	80,0	20,0	0,0	

- tipo di iniziativa del programma di industrializzazione: Nuovo Impianto
- dimensione dell'impresa richiedente: PICCOLA IMPRESA
- impresa artigiana: NO
- settore di attività: Manifatturiero
- codice classificazione ISTAT 91:24:66:4 Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti, antigelo)

- misura consentita dell'agevolazione per il programma d'industrializzazione per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unità produttiva: 35,00% ESN + 15% ESL;
- numero di quote in cui sono erogate le agevolazioni per il programma di industrializzazione: 2

- spese ammissibili in via provvisoria relative al programma d'industrializzazione (importi in migliaia di euro), considerate le risultanze negative in merito al programma di formazione:

Programma d'industrializzazione			
	Dirette	In leasing	Totale
a) Progettazioni e studi	0,00	0,00	0,00
b) Suolo aziendale	0,00	0,00	0,00
c) Opere murarie e ass.	0,00	0,00	0,00
d) Macchinari, impianti e attr.	500,00	0,00	500,00
		di cui investimenti innovativi	433,00
TOTALE	500,00	0,00	500,00

Programma di formazione

Personale docente	0,00
Spese di trasferta	0,00
Spese correnti	0,00
Noleggi	0,00
Servizi di consulenza	0,00
Costi interni	0,00

TOTALE 0,00

N. destinatari 0 di cui donne 0

Costo medio corrispondente 0,00

COSTO AGEVOLABILE 0,00

VISTO il decreto direttoriale del 01 marzo 2006 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni a valere sul 2° bando PIA Innovazione;

CONSIDERATO che, sulla base delle risorse disponibili, la domanda stessa è collocata nella pertinente graduatoria in posizione n. 56, utile per la concessione delle agevolazioni sia per il programma di sviluppo precompetitivo che per quello d'industrializzazione;

DECRETA

Articolo 1

1. Per la realizzazione dell'iniziativa P.I.A. Innovazione oggetto della sopracitata domanda di agevolazione con numero di progetto A15/1149/P 41196-13, all'impresa BIONAT ITALIA S.r.l., con sede legale in 90100 PALERMO PA Margherito da Brindisi, 9, C.F.: 05199100826, sono concesse in via provvisoria le seguenti agevolazioni:

a) un finanziamento agevolato per l'importo di € 499.540,00 pari al 60% del totale dei costi agevolabili del programma di sviluppo precompetitivo;

b) un contributo alla spesa per il programma di sviluppo precompetitivo nell'importo di € 290.020,00 di cui € 121.979,00 quale integrazione (spettante) del finanziamento agevolato di cui al punto a) per raggiungere la percentuale di ESL come prevista dalla normativa del FIT, ed € 168.041,00 nel limite del 25% di ESL del totale dei costi agevolabili, per il riconoscimento delle seguenti maggiorazioni:

- 10% perché è svolto da una PMI; 10% per i costi relativi ad attività svolte in aree ammesse alle deroghe di cui all'art. 87.3 a);

c) un contributo in conto impianti per l'importo di € 341.760,00 pari al 100% della misura massima prevista per dimensione dell'impresa e ubicazione dell'unità produttiva;

2. Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare l'iniziativa secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto, nella scheda tecnica e nel piano descrittivo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria bancaria e successivamente confermato e/o modificato dal Comitato Tecnico di cui all'art. 14 della legge n. 46/82, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi.

3. Per la presente concessione vengono utilizzate le risorse finanziarie del FESR e del FSE nell'ambito del P.O.N. 2000-2006 "Sviluppo Imprenditoriale Locale". L'erogazione delle relative agevolazioni, secondo i tempi e le modalità di cui al successivo art. 2, è pertanto condizionata all'effettiva disponibilità di tali risorse.

Articolo 2

1. Le agevolazioni concesse relative al programma di sviluppo precompetitivo sono rese disponibili presso la Banca concessionaria, con cadenza annuale in numero massimo di due quote oltre l'erogazione a saldo in base allo stato di avanzamento del programma. A tal fine, le richieste di erogazioni da parte del soggetto beneficiario possono essere

soddisfatte solo allorché esso abbia sottoscritto il presente decreto di concessione e abbia sostenuto costi ammissibili almeno pari a quelli previsti nel piano delle erogazioni di cui alle premesse; le relative erogazioni non possono comunque essere effettuate in anni precedenti a quelli previsti nello stesso piano.

Per le sole piccole e medie imprese, la prima erogazione può essere disposta a titolo d'anticipazione previa presentazione di un'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attività produttive, rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'allegato n. 14 della circolare ministeriale n. 946130 del 28 aprile 2004. Tale anticipazione può essere comunque erogata solo se prevista dal piano delle erogazioni e nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse ovvero dell'importo massimo corrispondente al primo stato d'avanzamento lavori.

L'ammontare complessivo delle erogazioni non può superare il 90% delle agevolazioni concesse, il restante 10% viene erogato a saldo dopo gli accertamenti disposti dal Ministero. Ciascuna erogazione deve essere richiesta secondo le modalità e i termini fissati nel punto 10 della circolare ministeriale n. 1034240 del 11 maggio 2001 e secondo lo schema, di cui all'allegato n. 3 della predetta circolare, adattato alle agevolazioni del P.I.A. Innovazione.

2. Il finanziamento è rimborsato dal soggetto beneficiario in n. 10 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interessi, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso dello 0,74%, pari al 20% del tasso di attualizzazione oggi vigente. Il periodo di preammortamento ha la durata di due anni e decorre dalla data del presente decreto. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento agevolato, sono corrisposti annualmente a decorrere della stessa data dell'anno successivo a quella del presente decreto, al tasso dello 0,74%. Il soggetto beneficiario versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dalla banca concessionaria. Nel caso di ritardo nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, è dovuto un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Tale interesse di mora decorre, senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, soltanto per la scadenza del termine.

3. Le agevolazioni concesse relative al programma d'industrializzazione sono rese disponibili presso la Banca concessionaria, secondo le modalità di cui al punto 8.3 della circolare ministeriale n. 946130 del 28 aprile 2004 in due quote annuali di 170.880,00 euro ciascuna, secondo il seguente piano:

a) prima quota, alla data prevista di avvio a realizzazione del programma d'industrializzazione, ovvero, se il programma risulta avviato alla data del presente decreto di concessione provvisoria, al 31° giorno successivo al decreto della pubblicazione nella G.U.R.I. della graduatoria di merito; tale quota può essere erogata anche a titolo d'anticipazione dietro presentazione di un'adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa - irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attività produttive, di importo pari alla somma da erogare e di durata pari a 36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito - rilasciata in stretta conformità allo schema di cui all'Allegato n. 15 della suddetta circolare;

b) seconda quota, alla stessa data dell'anno successivo;

Ciascuna delle due quote è erogata dalla Banca concessionaria all'impresa beneficiaria secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 7 del "regolamento", come modificate dalle disposizioni di cui all'art. 30 della legge 23.12.1998, n. 448.

Articolo 3

1. Con riferimento all'intera iniziativa agevolata, l'impresa beneficiaria è obbligata a:

- a) dichiarare alla Banca concessionaria, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni e i costi dei programmi che costituiscono l'iniziativa P.I.A. Innovazione oggetto della presente concessione, altre agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche sotto forma di aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" per il solo programma di industrializzazione;
- b) ultimare l'iniziativa P.I.A. Innovazione entro 30 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono fatti salvi eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea e non sono concesse proroghe.
- c) trasmettere, unitamente all'ultima documentazione finale di spesa, una relazione riepilogativa sull'intera iniziativa realizzata di cui al punto 9.5 della circolare ministeriale n. 946130 del 28 aprile 2004, allegando la dichiarazione di ultimazione dell'iniziativa, secondo lo schema riportato nell'allegato n. 13 della stessa circolare, e dichiarando la data di entrata a regime;
- d) trasmettere alla banca concessionaria, a partire dal ricevimento del presente decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio fino a quello successivo alla data di entrata a regime dell'iniziativa agevolata, una dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento dei lavori, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori e gli ulteriori eventuali elementi individuati dal Ministero con propria circolare;
- e) dimostrare, con apposite documentazioni (contratti scritti, fatture, lettere di incarichi e quant'altro), da trasmettere unitamente alla documentazione finale di spesa del programma di sviluppo precompetitivo, la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento delle seguenti maggiorazioni degli indicatori di cui al punto 7.1 della circolare ministeriale n. 946130 del 28 aprile 2004:

- maggiorazione relativa alla sottoscrizione di accordi con Università per lo svolgimento di stage della durata minima di almeno 3 mesi, presso i propri stabilimenti ubicati nelle regioni dell'obiettivo 1, finalizzati all'inserimento di laureati e diplomati universitari;

- maggiorazione relativa alla realizzazione di una innovazione di prodotto;

- maggiorazione relativa alla realizzazione di una innovazione di prodotto finalizzata all'ottenimento di prodotti secondo il criterio dell'ecoprogettazione;

2. Con riferimento al programma di sviluppo precompetitivo, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a:

- a) avviare il programma entro tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito sulla G.U.R.I., qualora alla data di presentazione della domanda di agevolazione il programma fosse ancora da avviare; ultimare lo stesso rispettando la durata indicata nelle premesse del presente decreto e comunque fermo restando il periodo massimo di 24 mesi dalla data del presente decreto di concessione provvisoria;
- b) presentare ciascuno stato di avanzamento del programma entro e non oltre l'anno successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni di cui alle premesse;
- c) presentare la richiesta di erogazione a saldo alla banca concessionaria entro tre mesi dalla conclusione del programma, allegando il rapporto tecnico finale attestante l'avvenuta realizzazione del programma stesso e la relativa documentazione finale di spesa;
- d) comunicare immediatamente alla banca concessionaria, con una documentata relazione illustrativa, eventuali variazioni del programma;
- e) evidenziare, nella relazione di bilancio relativa a ciascun esercizio interessato, l'attuazione del programma agevolato attraverso l'indicazione dei costi sostenuti a fronte delle erogazioni ottenute nell'esercizio cui si riferisce il bilancio;
- f) restituire, in caso di revoca, in tutto o in parte le somme erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, maggiorato di cinque punti percentuali, nonché di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità ovvero per documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

3. Con riferimento al programma di industrializzazione, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni è obbligata a:

- a) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla data di ultimazione del programma;
- b) osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, nonché operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale;
- c) ultimare il programma entro il termine di cui al precedente comma 1 lettera b) e trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui al punto 9.3 della circolare ministeriale n. 946130 del 28 aprile 2004 entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del presente decreto, entro e non oltre 3 mesi da quest'ultima data;
- d) dimostrare, con riferimento alla data di disponibilità presso la Banca concessionaria dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione indicata nel precedente art. 2, comma 3, di avere sostenuto spese, a fronte del programma d'industrializzazione, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per richiedere la prima quota del contributo di cui allo stesso art. 2;
- e) comunicare alla Banca concessionaria entro un mese dal ricevimento del presente decreto o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni, la data di ultimazione del programma;
- f) osservare le specifiche norme settoriali anche comunitarie;
- g) non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una

"divisione" della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma agevolato;

h) restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorate degli interessi legali relativi al periodo intercorrente dalla data dell'erogazione all'impresa alla data della restituzione, a seguito di provvedimenti di revoca delle agevolazioni, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi di restituzione delle somme trasferite;

i) per le sole imprese che, sussistendone le condizioni normative, intendono utilizzare i beni agevolati nell'ambito della regione, mantenere presso la sede operativa uno specifico registro costantemente aggiornato che comprovi l'utilizzo, per il periodo minimo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, dei beni agevolati con il presente decreto nelle sole aree della regione indicata nella domanda di agevolazione, nonché il/i libro/i matricola relativo/i agli occupati del programma impiegati nelle medesime aree;

l) per le sole imprese del settore energia, raggiungere e mantenere, in ciascuno degli anni del previsto quinquennio di mantenimento dei beni, il valore minimo dell'indice energetico di cui al punto 2.4, lettera c) della circolare n. 900315 del 14.7.2000, ridotto del 5%, nonché dotare l'impianto oggetto del programma della strumentazione necessaria per effettuare, sulla base della vigente normativa, la rilevazione degli elementi occorrenti per il calcolo del suddetto indice.

5. Le agevolazioni per l'intera iniziativa P.I.A. Innovazione sono in tutto o in parte revocate, autonomamente o su segnalazione motivata dalla banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo, nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa agli obblighi imposti dalla normativa, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore.

Le agevolazioni per l'intera iniziativa P.I.A. Innovazione sono totalmente revocate, inoltre, nel caso di revoca totale delle agevolazioni concesse per il programma di sviluppo precompetitivo di cui al successivo comma 6 e, qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui al punto 7.1 della circolare ministeriale n. 946130 del 28 aprile 2004, incrementati delle eventuali maggiorazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali.

6. Le agevolazioni concesse per il programma di sviluppo precompetitivo sono totalmente revocate nel caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

b) mancato rispetto dei termini massimi previsti indicati nella lettera a) del precedente comma 2 per la realizzazione del programma;

c) mancata presentazione degli stati d'avanzamento entro i termini stabiliti dalla lettera b) del precedente comma 2;

d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini sanciti dalla lettera c) del precedente comma 2;

e) mancata realizzazione del programma di sviluppo precompetitivo;

f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo precompetitivo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

g) ottenimento, a fronte del medesimo programma di sviluppo precompetitivo, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche ed alle quali l'impresa non abbia formalmente rinunciato.

Le agevolazioni per il programma di sviluppo precompetitivo sono, inoltre, revocate in parte in caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

7. Le agevolazioni per il **programma d'industrializzazione** sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) ed l) del precedente comma 3, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa agli ulteriori obblighi imposti dal regolamento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore.

Le agevolazioni per il programma di industrializzazione sono, inoltre, revocate in tutto o in parte, qualora per i beni del medesimo programma di industrializzazione oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle direttive del Ministero e fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis".

Articolo 4

1. L'impresa può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto.
2. L'importo per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intende scaduto ed esigibile alla data stabilita per il rimborso stesso.
3. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data di cui al precedente comma. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del soggetto.
4. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza.
5. Tutti i pagamenti effettuati dall'impresa in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.
6. Nessuna contestazione che dovesse sorgere tra le parti può sospendere l'obbligo da parte del soggetto beneficiario di pagare puntualmente alle rispettive scadenze quanto dovuto per il finanziamento agevolato concesso.

Articolo 5

1. Ai fini del presente decreto e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni di cui alle direttive e ai regolamenti ed alle circolari citate in premessa.
2. Eventuali variazioni della ragione sociale o della denominazione dell'impresa beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo Ministero, fermo

restando l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

1. Il soggetto beneficiario prende atto che le eventuali azioni per il recupero dei crediti sono promosse e svolte dal Ministero con le forme e le modalità previste per il recupero dei crediti dello Stato.
2. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma.
3. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero delle Attività Produttive in Roma e il soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nel comma 1 dell'art. 1 del presente decreto.
4. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del soggetto beneficiario.

Articolo 7

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico dell'apposita sezione del Fondo - istituito dall'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 - di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. I predetti oneri sono determinati in via provvisoria; con successivo provvedimento si provvederà alla concessione definitiva delle agevolazioni, i cui oneri, ai sensi del comma 2, lettera d) dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e del comma 14 dell'art. 2 del regolamento, non potranno essere aumentati rispetto a quelli assunti con il presente decreto.

Articolo 8

Il presente decreto ha efficacia dal momento in cui la Banca concessionaria avrà acquisito la certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di divieto o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31.5.65, n. 575 e successive modifiche e integrazioni..


L'erogazione delle agevolazioni per il programma di industrializzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione prevista dalla normativa, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell'importo KEURO 160,00

Roma, 20/03/2006

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Goti)



Il sottoscritto, rappresentante
legale di, in qualità
di..... sottoscrive il presente Decreto per accettazione
degli obblighi ed oneri in esso indicati.

Il sottoscritto DRAED SANDRO, rappresentante
legale di BIONAT ITALIA SRL, in qualità
di Amministratore Unico..... sottoscrive il presente Decreto per accettazione
degli obblighi ed oneri in esso indicati.

PALERMO 08/05/06


BIONAT ITALIA S.R.L.
Via Margherito Da Brindisi, 9
90149 Palermo
Part. IVA 05199100826